

Segnalazione Servizio novità

(a cura del dr. Francesco Cirillo)

117. Responsabilità civile.

Responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. – Scuola – Applicabilità – Limiti.

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela a carico dell'istituto scolastico sussistono solo a partire dal momento in cui l'allievo entra nella scuola, mentre quanto accade prima di tale momento, ancorché in prossimità della scuola stessa, può ricevere tutela, ricorrendone le condizioni, solo ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Fattispecie in tema di caduta di una bambina sui gradini esterni di una scuola, sdrucchiolevoli ed instabili).

(Terza Sezione Civile, sentenza 6 novembre 2012, n. 19160, Presidente M. Finocchiaro, Estensore A. Amendola)